

Un quesito sul trasporto di rifiuti da costruzioni e demolizioni prodotti da terzi

Domanda: Il trasporto di rifiuti da costruzioni e demolizioni prodotti da terzi, ma che avviene con mezzi di trasporto di una ditta autorizzata esclusivamente per il conto proprio (ex art. 212, comma 8, D. Lgs. n. 152/06) la quale porta tali rifiuti ad un PROPRIO stabilimento di RECUPERO di materiali da costruzioni e demolizioni, è considerato trasporto conto terzi o conto proprio, e quindi va autorizzato come conto terzi, o non c'è bisogno in quanto vale il conto proprio?

Risposta (a cura della Dott.ssa Valentina Vattani). La norma in questo caso è chiara e non sembra poter sollevare dubbi. L'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali con le procedure agevolate di cui all'art. 212, comma 8, D.Lgs. n. 152/06 è riservata ai: ***“produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, non sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti...”***. Pertanto l'iscrizione all'Albo nella speciale categoria del trasporto in conto proprio permette di svolgere l'attività di trasporto solo con riferimento ai rifiuti prodotti dallo stesso soggetto che poi li trasporta.

Una ditta, invece, che trasporta rifiuti prodotti da terzi anche se poi porta tali rifiuti ad un proprio impianto di destinazione - sotto il profilo del trasporto - è comunque da considerarsi un trasportatore conto terzi, per cui dovrà iscriversi all'Albo nelle apposite categorie (categoria 2, 3, 4, o 5) ed ora anche al Sistri sia se trasporta rifiuti pericolosi che non pericolosi e dotarsi degli appositi dispositivi (per il trasportatore in conto proprio ricordiamo, invece, che l'iscrizione al Sistri è obbligatoria solo se si tratta di rifiuti pericolosi).

Cogliamo l'occasione per sottolineare peraltro che l'art. 212, comma 8, D.Lgs. n. 152/06 anche dopo le modifiche apportate dal D.Lgs. 205/2010 si riferisce sempre ai ***“produttori iniziali”***.

Ricordiamo che la disciplina di settore definisce il ***“produttore di rifiuti: il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti”*** (art. 183, comma 1, lett. f, D.Lgs. n. 152/06); pertanto la norma - anche dopo l'intervento riformatore del D.Lgs. n. 205/2010 - continua ad individuare il “produttore iniziale” nel ***“soggetto la cui attività ha prodotto i rifiuti”*** e lo distingue dal secondo soggetto indicato nella definizione, ossia - attualmente - ***da chiunque*** effettui operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che fanno mutare la natura o la composizione dei rifiuti generati dal ***“produttore iniziale”***.

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

In passato il Comitato Nazionale dell'Albo con la Circolare n. 2059 del 19 dicembre 2008 ha già chiarito che le imprese che intendono trasportare i rifiuti non pericolosi prodotti dalle stesse a seguito di operazioni di pretrattamento, di miscuglio o di altre operazioni di trattamento dei rifiuti che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti debbono iscriversi all'Albo nella categoria 4, intendendosi modificato *ope legis* anche l'art. 8, comma 1, lettera d), del D.M .406/98, dal quale vanno cancellate le parole "*prodotti da terzi*". Se ne ricorrono le condizioni, resta salva la possibilità d'iscrizione nella categoria 2 (ovviamente se da tali operazioni derivano rifiuti pericolosi le categorie di iscrizione sono la 5 o la 3).

Pubblicato il 9 gennaio 2011

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.